

Sistema Licenze Nazionali 2018/2019

Lega Nazionale Professionisti Serie B

Le società, per partecipare al Campionato di Serie B stagione sportiva 2018/2019, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.

TITOLO I): CRITERI LEGALI ED ECONOMICO-FINANZIARI

I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

A) Le società devono, entro il termine del 23 maggio 2018, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2018 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti corrispettivi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2016 e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, per i quali risultano ancora aperte posizioni debitorie, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 31 marzo 2018, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti corrispettivi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo.

Le società di Serie B che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2018/2019, sono esonerate dagli adempimenti di cui ai precedenti punti 1) e 2).

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

B) Le società devono, entro il termine del 31 maggio 2018, osservare il seguente adempimento:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri dell'anno d'imposta 2017 e, se intervenuto il pagamento, anche una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri dell'anno d'imposta 2017, trasmesse entro il 28 febbraio 2018, le società devono depositare copia della medesima comunicazione presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

C) Le società devono, entro il termine del 12 giugno 2018, osservare il seguente adempimento:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stato depositato in precedenza, il prospetto contenente il rapporto PA, di cui all'art. 85, lett. B), paragrafo IX, delle NOIF, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, determinato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2017, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva.

Ai fini della determinazione del rapporto PA al 31 dicembre 2017 saranno esclusi dall'attivo patrimoniale:

-gli investimenti nell'impiantistica sportiva (stadio e centri sportivi di allenamento), relativi alla capitalizzazione dei costi sostenuti per la costruzione/ristrutturazione/manutenzione straordinaria di impianti di proprietà o per la ristrutturazione/manutenzione straordinaria di impianti ricevuti in concessione pluriennale da terzi;

-gli investimenti per l'acquisizione dei diritti dell'archivio audiovisivo (c.d. *Library*).

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019.

In caso di mancato rispetto del parametro PA nella misura minima di **0,15** unità di Patrimonio Netto Contabile per ogni unità di Attivo Patrimoniale, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il **18 giugno 2018**.

Per le società di Serie B il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare e per le società che alla conclusione del campionato 2017/2018 risulteranno retrocesse dalla Serie A alla Serie B, il termine del 12 giugno 2018 sopra indicato è differito al **26 giugno 2018** ed il termine del 18 giugno 2018 per la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. è differito al **30 giugno 2018**.

L'inosservanza del termine del 26 giugno 2018 da parte delle suddette società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019.

Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, entro il termine del **6 luglio 2018** ai fini del raggiungimento della misura minima del parametro PA mediante le seguenti modalità:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato;
- c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

L'importo da versare secondo le modalità previste dalle precedenti lettere a), b) e c) potrà essere ridotto mediante l'utilizzo del saldo attivo finanziario al **5 luglio 2018** e del saldo attivo finanziario della precedente sessione invernale, derivanti dalle operazioni di trasferimento dei calciatori per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti. Le società che intendono avvalersi di tale facoltà devono richiedere i saldi attivi delle campagne trasferimenti alla Lega di competenza entro il termine del **5 luglio 2018**. Tali saldi devono essere certificati alla Co.Vi.So.C. dalla Lega di competenza entro il termine del **6 luglio 2018**. I suddetti saldi non potranno essere ridotti a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori fino al termine della stagione sportiva 2018/2019; i medesimi saldi possono essere utilizzati ai fini del ripianamento del parametro PA una

sola volta per l'importo risultante alla data di cui sopra. Potrà essere utilizzato anche il saldo positivo al **5 luglio 2018** derivante da operazioni di trasferimento internazionale di calciatori concluse entro la data del 31 marzo 2018. Tale saldo sarà rappresentato dalla differenza tra gli importi incassati alla data del 5 luglio 2018 riguardanti le operazioni attive e i debiti scaduti alla medesima data riguardanti le operazioni passive. Ai fini del calcolo del saldo le società dovranno depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B entro il **5 luglio 2018** la documentazione relativa alle suddette operazioni di trasferimento internazionale di calciatori. Tale documentazione dovrà essere trasmessa alla Co.Vi.So.C. dalla suddetta Lega entro il termine del **6 luglio 2018**;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non siano stati depositati in precedenza, il prospetto contenente l'indicatore di Liquidità al 31 marzo 2018, l'indicatore di Indebitamento e l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato calcolati secondo quanto previsto dall'art. 85, lett. B), paragrafo VIII, delle NOIF, sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, unitamente alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2018, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ("*limited review*").

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019.

In caso di mancato rispetto dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo 2018 nella misura minima di **0,6**, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata entro il **18 giugno 2018**.

L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito in **1,5**, sarà utilizzato come *indicatore correttivo* al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità. L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito in **0,8**, sarà utilizzato come *indicatore correttivo* al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità.

Qualora il valore di entrambi gli *indicatori correttivi* sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse dalla Serie C alla Serie B e alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un campionato di Serie C.

Il ripianamento della eventuale carenza finanziaria potrà essere effettuato, entro il termine del **6 luglio 2018** ai fini del raggiungimento della misura minima dell'indicatore di Liquidità mediante le seguenti modalità:

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato;
- c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

D) Le società devono, entro il termine del 26 giugno 2018, osservare il seguente adempimento:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 31 marzo 2018, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali dei calciatori a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 31 dicembre 2017, corredata da:

- a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza;
- b) copia degli accordi di dilazione di pagamento di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non siano stati depositati in precedenza;
- c) copia della documentazione riguardante la lite non temeraria instaurata innanzi al competente organo, di cui alla precedente lettera A) punti 1) e 2), ove non sia stata depositata in precedenza;
- d) copia della documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2018, ove non sia stata depositata in precedenza.

Relativamente ai debiti derivanti da indennità di formazione e contributi di solidarietà, le società potranno, in alternativa, attestare l'adempimento, documentando di aver posto in essere tutte le attività necessarie per individuare e pagare il creditore, depositando le somme dovute a tale titolo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal precedente punto 1), lettere a), b), c), e d) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2018/2019.

Le società di Serie B che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2018/2019, sono esonerate dagli adempimenti di cui al precedente punto 1), lettere a), b), c) e d);

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal

revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2018 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega o l'esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di maggio 2018 incluso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, fatta salva l'esistenza di contenziosi per i quali andrà allegata la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, corredata dagli accordi contrattuali, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti dall'1 luglio 2017 al 31 maggio 2018, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 2): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo o l'esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing*, il deposito riguarderà i contratti conclusi con le relative aziende di *outsourcing* e la documentazione attestante il pagamento del servizio per il periodo 1° luglio 2017-31 maggio 2018 o, sussistendo contenziosi, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3) e 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019.

E) Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2018 osservare i seguenti adempimenti:

- 1) depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, anche mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al campionato di Serie B 2018/2019, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2017, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2017, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione. Per le società neopromosse in Serie B alla conclusione del campionato di Serie C 2017/2018, il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, il bilancio al 30 giugno 2017 non dovrà essere corredato dalla relazione della società di revisione.
- 3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2017 nel caso in cui l'esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall'organo amministrativo e corredata, dalla relazione della società di revisione (*limited review*);
- 4) depositare presso la Co.Vi.So.C., ad eccezione delle società neopromosse in Serie B alla conclusione del campionato di Serie C 2017/2018, anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non siano state depositate in precedenza, le seguenti informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, per il periodo di dodici mesi, compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019:
 - a) budget del conto economico;
 - b) budget dello stato patrimoniale;
 - c) budget del rendiconto finanziario;
 - d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità. Tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio revisionato;
 - e) note esplicative sulle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico.

Qualora la società eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, i budget devono essere riferiti al gruppo del quale la società è controllante.

Le società di Serie B che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2018/2019, possono presentare, in alternativa, le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget) di cui al presente punto 4), lettere a), b), c), d) ed e), su base trimestrale;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2018 compreso e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2018 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2018. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso, riguardante l'assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, fino al mese di aprile 2018 incluso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico. In caso di contenzioso, riguardante l'assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata,

la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2018. Infine, in caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi;

7) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per il periodo 1° luglio 2017-30 aprile 2018 e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti per il periodo 1° luglio 2017-31 maggio 2018, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 5): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo. In caso di contenzioso, riguardante l'assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2018. Infine, in caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Tale adempimento non è richiesto nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing*;

8) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA e delle ritenute

IRPEF sui redditi da lavoro dipendente, esposti nelle relative dichiarazioni ovvero scaturenti da comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Per le suddette annualità, le società devono, altresì, dichiarare l'avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi a partite di ruolo divenute definitive con cartelle di pagamento notificate entro il 30 aprile 2018. In caso di contenzioso, riguardante l'assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità ovvero di transazioni o di rateazioni con l'Agenzia della Entrate-Riscossione, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2018;

9) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non siano state depositate in precedenza, copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri dell'anno d'imposta 2017 e la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri dell'anno d'imposta 2017, trasmesse entro il 28 febbraio 2018, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, le medesime comunicazioni, ove non siano state depositate in precedenza, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'intero importo richiesto con la comunicazione di irregolarità o delle rate scadute al 30 giugno 2018;

10) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, copia delle ricevute telematiche attestanti l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31 dicembre 2016 (Modello Unico, Dichiarazione IRAP, Dichiarazione IVA, Modello 770);

11) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi;

12) depositare presso la Lega nazionale Professionisti Serie B, l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 800.000,00, rilasciata da:

a) banche che: a1) figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia; a2) abbiano un capitale versato, almeno del 10% superiore a quello minimo previsto dalla Banca D'Italia;

b) soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del T.U.B., abilitati alla emissione di fideiussioni;

c) società assicurative che: c1) siano iscritte nell'Albo IVASS; c2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; c3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* o rating minimo di pari valore se accertato da altre agenzie globali ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,2. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c4) in alternativa al possesso dei requisiti previsti dalla lett. c3) abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* o rating minimo di pari valore accertato da altre Agenzie Globali. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione. Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la Lega Nazionale Professionisti Serie B e l'ente emittente.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui ai punti 2), 3), 4), 8), 9), 10), 11) e 12) con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019, e per ciascun inadempimento di cui ai punti 5), 6), 7), con la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

F) Le società devono, entro il medesimo termine del 30 giugno 2018, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del

consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante le modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

G) Le società devono, entro il termine del 6 luglio 2018, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2017, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui alla precedente lett. E), punto 2), esprima un giudizio negativo (*adverse opinion*), o contenga l'impossibilità ad esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
- 3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui alla precedente lett. E), punto 2), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (*qualified except for opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;
- 4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. E), punto 3), contenga l'impossibilità di giungere ad una conclusione (*disclaimer of conclusion*) o formuli una conclusione negativa (*adverse conclusion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;
- 5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. E), punto 3), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni

relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione relativa agli adempimenti previsti al presente paragrafo, lett. C), punto 1), sub a), sub b) e sub c), ove richiesti;

7) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione relativa agli adempimenti previsti al presente paragrafo, lett. C), punto 2), sub a), sub b) e sub c), ove richiesti.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2018/2019.

II) CERTIFICAZIONE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

A) La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve entro il termine del 30 giugno 2018:

1) certificare alla Co.Vi.So.C. l'assenza di debiti delle società:

a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.;

b) nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2018 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega.

Al riguardo le società, devono aver pagato **entro il termine del 26 giugno 2018** i debiti di cui al punto 1).

L'inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal precedente punto 1), lettere a) e b) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui alla lettera a) con una ammenda proporzionata agli stessi inadempimenti e per l'inadempimento di cui alla lettera b) con la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

B) La Lega Nazionale Professionisti Serie B entro il termine del 10 settembre 2018, deve certificare alla Co.Vi.So.C., l'assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2018.

Le società devono, **entro il termine del 24 agosto 2018**, depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi al Fondo Fine Carriera per la mensilità di giugno 2018.

L'inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, per documentare il pagamento dei contributi al Fondo Fine Carriera per la suddetta mensilità, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato 2018/2019.

III) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETÀ DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

A) Le società devono entro il termine del 24 agosto 2018, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2018 o l'esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per il mese di giugno 2018, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, fatta salva l'esistenza di contenziosi per i quali andrà allegata la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;
- 3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2018 per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio

Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo o l'esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing*, il deposito riguarderà i contratti conclusi con le relative aziende di *outsourcing* e la documentazione attestante il pagamento del servizio per la mensilità di giugno 2018 o, sussistendo contenziosi, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, con contratti ratificati della competente Lega per le mensilità di maggio e giugno 2018 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, con contratti ratificati della competente Lega per la mensilità di giugno 2018. In caso di contenzioso, riguardante l'assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di transazioni e/o di rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2018. Infine, in caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per i mesi di maggio e giugno 2018, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico. In caso di contenzioso, riguardante l'assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di transazioni e/o di rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche

mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2018. Infine, in caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per il periodo 1° maggio 2018-30 giugno 2018, e dei contributi Inps, riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2018, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 4): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato alla sicurezza, Delegato ai rapporti con la tifoseria, Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo. In caso di contenzioso, riguardante l'assolvimento dei suddetti tributi, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo. In caso di transazioni e/o di rateazioni, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2018. Infine, in caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Tale adempimento non è richiesto nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing*.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2018/2019.

IV) NORME PROGRAMMATICHE SUL FAIR PLAY FINANZIARIO

Con riferimento al processo di implementazione del Sistema delle Licenze Nazionali, di progressivo allineamento al Sistema del Fair Play Finanziario introdotto dalla UEFA e alla graduale introduzione di ulteriori indicatori di controllo dell'equilibrio finanziario ed economico, si richiama il programma per le società di Serie B, come definito nei Comunicati Ufficiali n. 238/A del 27 aprile 2015 e n. 367/A del 26 aprile 2016 ed integrato con la seguente previsione:

- ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2019/2020, la misura minima del parametro PA al 31 dicembre 2018 è stabilita in 0,16.

TITOLO II): CRITERI INFRASTRUTTURALI

A) Le società di Serie B devono, **entro il termine del 20 giugno 2018**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante:

a) la proprietà dell'impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero;

b) il contratto, la convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2018/2019 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;

2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza di cui all'art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2018/2019;

3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti al termine della stagione sportiva 2018/2019;

4) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione sportiva 2018/2019 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), nonché dal nulla osta del Prefetto relativo ad un impianto ubicato nel territorio nazionale.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 26 giugno 2018**, il parere sulla istanza in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve, **entro il termine del 26 giugno 2018**, certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l'impianto indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell'allegato sub A). La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2017/2018, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

Nel caso in cui la società sia una neopromossa in Serie B la certificazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione del campionato 2017/2018.

L'inosservanza del termine del 20 giugno 2018, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

B) Nel caso in cui, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, anche per gli impianti in deroga, vengano meno una o più delle condizioni previste dalla precedente lett. A), punti 1), 2), 3), nonché uno o più dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell'allegato sub A), la società deve immediatamente chiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per proseguire l'attività in un impianto diverso ubicato nel territorio nazionale.

L'istanza di deroga dovrà essere corredata da:

- a) nulla osta del Prefetto competente relativo all'impianto che si intende utilizzare;
- b) contratto, convenzione d'uso o documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2018/2019 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
- c) licenza di cui all'art. 68 del TULPS del suddetto impianto, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2018/2019;
- d) risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti al termine della stagione sportiva 2018/2019;
- e) certificazione rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B attestante il rispetto per il suddetto impianto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A", nell'allegato sub A), sulla base delle verifiche aggiornate alla stagione sportiva 2017/2018, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi deciderà, sentita la Lega Nazionale Professionisti Serie B.

In caso di non accoglimento dell'istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

C) La società che ha ottenuto la deroga, sia in sede di rilascio delle Licenze Nazionali 2018/2019 sia nel corso della stagione sportiva 2018/2019, potrà nella medesima stagione ed in ogni tempo chiedere di utilizzare l'impianto ubicato nel comune in cui ha sede e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui alla precedente lett. A), punti 1), 2), 3) nonché della certificazione rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell'allegato sub A). In caso di non accoglimento dell'istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

Le società dovranno depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine dell'1 ottobre 2018**, il "questionario dati stadio" di cui all'allegato sub B), debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante relativo all'impianto sportivo per il quale è in corso la Licenza Nazionale.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

In caso di concessione della Licenza Nazionale, la Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà, **entro il termine del 26 giugno 2018**, comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi l'eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "B" nell'allegato sub A). Le società dovranno sanare tale mancanza **entro il termine del 31 agosto 2018**, ad eccezione del criterio "B" *punto 16. Capienza e requisiti dello stadio*, di cui all'allegato sub A), la cui carenza dovrà essere sanata **entro il termine dell'1 febbraio 2019**.

La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 16 ottobre 2018**, l'intervenuto adeguamento ai suddetti criteri "B", ad eccezione del criterio "B" *punto 16. Capienza e requisiti dello stadio*, il cui intervento di adeguamento dovrà essere certificato **entro il termine del 18 febbraio 2019**.

L'inosservanza del termine del 31 agosto 2018, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto di ciascuno dei criteri "B" di cui all'allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

L'inosservanza del termine dell'1 febbraio 2019, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto del criterio "B" *punto 16. Capienza e requisiti*

dello stadio, di cui all'allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 100.000,00.

La documentazione di cui al presente Titolo II) deve essere depositata presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, anche mediante fax o posta elettronica certificata.

TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI

Le società di Serie B devono, **entro il termine del 26 giugno 2018**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2018/2019:

a) l'impegno a partecipare alle Competizioni Primavera;

b) l'impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Under 17, Nazionali Under 16 e Nazionali Under 15;

c) l'impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società affiliate alla F.I.G.C. legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2018/2019. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;

d) l'impegno a tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence, per le categorie Allievi (Campionato Nazionale Under 17 e Campionato Nazionale Under 16), Giovanissimi (Campionato Nazionale Under 15), Esordienti e Pulcini. In caso di accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2018/2019 per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini, la società legata a quella richiedente la Licenza Nazionale dovrà tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence;

e) l'impegno a partecipare al Campionato Giovanissime con almeno una squadra di calcio femminile;

f) l'impegno a tesserare, entro il termine del 30 novembre 2018, all'interno del proprio settore giovanile, almeno 40 calciatrici Under 12;

In alternativa l'impegno di cui alla lettera f) è rispettato:

-se la società richiedente la Licenza Nazionale partecipi con una propria squadra, ai Campionati di calcio femminile di Serie A o Serie B o Campionato Interregionale;

-se la società richiedente la Licenza Nazionale acquisisca, entro il termine del 30 novembre 2018, il titolo sportivo, ovvero partecipazioni di controllo, di una società di calcio femminile affiliata alla F.I.G.C. partecipante ai Campionati di Serie A o Serie B o Campionato Interregionale;

-se la società richiedente la Licenza Nazionale concluda, entro il termine del 30 novembre 2018, accordi di licenza, per l'utilizzo della denominazione, del marchio e dei segni distintivi, validi per la stagione sportiva 2018/2019 con società di calcio femminile affiliata alla F.I.G.C. partecipante ai

Campionati di Serie A o Serie B o Campionato Interregionale, con sede nella stessa provincia. In tal caso, dovrà essere depositata una scheda informativa riguardante la società di calcio femminile, corredata da copia del medesimo accordo che dovrà espressamente prevedere l'assunzione da parte della società richiedente la Licenza Nazionale di tutti gli oneri di gestione della società licenziataria; -se la società richiedente la Licenza Nazionale concluda, entro il termine del 30 novembre 2018, accordi di collaborazione, validi per la stagione sportiva 2018/2019 con uno o più Gruppi Sportivi Scolastici affiliati alla F.I.G.C., con sede nella stessa provincia. Complessivamente devono risultare tesserate alla medesima data del 30 novembre 2018, attraverso i Gruppi Sportivi Scolastici almeno 40 calciatrici Under 12. In tal caso, dovrà essere depositata una scheda informativa riguardante il Gruppo Sportivo Scolastico, corredata da copia del medesimo accordo che dovrà espressamente prevedere l'assunzione da parte della società richiedente la Licenza Nazionale di tutti gli oneri di gestione del Gruppo Sportivo Scolastico;

- g) l'impegno a promuovere e sostenere l'istruzione dei giovani calciatori;
- h) l'impegno a partecipare con almeno un rappresentante dei propri calciatori o degli allenatori o con un dirigente della società agli incontri organizzati dalla F.I.G.C. con gli arbitri, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari;
- i) l'impegno a partecipare al programma contro il razzismo predisposto dalla F.I.G.C., di concerto con la Lega Nazionale Professionisti Serie B;
- l) l'impegno a far partecipare un medico tesserato, ad almeno due incontri organizzati dalla F.I.G.C. sul tema della tutela della salute e della lotta al doping;
- m) l'impegno a partecipare ad una giornata organizzata dalla F.I.G.C. sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive;
- n) l'impegno a far partecipare i calciatori, gli allenatori e i dirigenti del settore giovanile (almeno categorie Primavera e Allievi-Campionato Nazionale Under 17) ad uno specifico programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive;
- o) l'impegno a far partecipare le figure organizzative previste dal Sistema delle Licenze Nazionali di cui al punto 2), lettere e), g), l), m), n), o), p), q) e r) ad almeno un incontro formativo di aggiornamento organizzato dalla F.I.G.C. o dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo il programma approvato dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi.

L'inosservanza del termine del 26 giugno 2018, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) e o), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00.

2) Depositare, anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2018/2019:

a) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2018**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda;

b) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2018**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento del Medico Responsabile Sanitario nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico. Ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, durante le gare che riguardano la prima squadra, il Medico Sociale addetto alla squadra dovrà necessariamente essere il Medico Responsabile Sanitario della società o altro medico sociale tesserato per la società che sia stato delegato per iscritto dal Responsabile Sanitario e dalla società;

c) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2018**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra;

d) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2018**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra;

e) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2018**, la scheda informativa riguardante il Delegato e il Vice Delegato per la sicurezza della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 8 agosto 2007 e successive modifiche in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi. Il Delegato e il Vice Delegato per la sicurezza della società non potranno ricoprire gli altri incarichi, all'interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);

f) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2018**, la scheda informativa riguardante gli Assistenti di Stadio/Steward e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi ai sensi del D.M. 8 agosto 2007 e successive modifiche;

g) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2018**, la scheda informativa riguardante uno o più Delegati della società ai rapporti con la tifoseria, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Delegato della società ai rapporti con la tifoseria non potrà ricoprire

gli altri incarichi, all'interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);

h) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2018**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della squadra partecipante alle competizioni Primavera;

i) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2018**, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;

l) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2018**, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

m) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2018**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno tre anni;

n) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2018**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*. Il Responsabile Ufficio Stampa deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Ordine dei Giornalisti; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno un anno nel settore dei media;

o) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2018**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Marketing/Commerciale della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in *outsourcing*;

p) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2018**, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Responsabile del Settore Giovanile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: almeno Allenatore UEFA A o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA o Allenatore Professionista di seconda categoria (ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico); direttore sportivo che abbia maturato un'esperienza di almeno tre anni nell'ambito del settore giovanile di una società professionistica; responsabile del settore giovanile che abbia maturato un'esperienza di almeno due anni in questo ruolo presso una società professionistica.

Il Responsabile del Settore Giovanile della società non potrà ricoprire alcun incarico come tecnico di qualsiasi squadra della società richiedente la Licenza Nazionale;

q) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2018**, la scheda informativa riguardante il Team Manager della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

r) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2018**, la scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo della società, quale iscritto al relativo Elenco Speciale ovvero quale componente degli organi statutari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la società nei confronti di terzi, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

s) l'impegno a depositare, **entro il termine del 3 settembre 2018**, l'organigramma della società contenente almeno le figure previste dal punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III);

t) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2018**, il programma di formazione del settore giovanile, che contempli almeno i seguenti aspetti:

- obiettivi del settore giovanile;

- organizzazione del settore giovanile (organigramma);

- personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);

- infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...);

- risorse finanziarie investite;

- programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive, rivolto ai calciatori, allenatori e dirigenti del proprio settore giovanile (almeno categorie Primavera e Allievi-Campionato Nazionale Under 17);

u) per le società che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2018/2019, nel caso in cui permangano nelle cariche di cui alle lettere m), n), o), p), q), i medesimi soggetti che le ricoprivano alla data del rilascio della suddetta Licenza, le società, in alternativa alle prescrizioni di cui alle predette lettere, devono depositare sempre **entro il termine del 26 giugno 2018**, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi l'impegno a depositare entro il successivo **termine del 3 settembre 2018** dichiarazione a firma del legale rappresentante della società che confermi il permanere dei requisiti in capo a tali figure.

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di 2 degli incarichi di cui al punto 2), lettere i), l), m), n), o), p), q), r).

L'inosservanza del termine del 26 giugno 2018 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli ulteriori termini di cui al punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere a), b), c), d), h) con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere e), f), i), l), t) con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere g), m), n), o), p), q), r), s), u) con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

La documentazione prevista ai precedenti punti 1) e 2) deve essere fornita secondo la modulistica di cui all'allegato sub C).

Obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure sportive-organizzative

Qualora nel corso della stagione sportiva 2018/2019, una o più figure previste al precedente punto 2), lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) del presente Titolo III) divenissero vacanti, la società dovrà, entro un massimo di sessanta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti. In ogni caso la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro 15 giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure. **L'inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.**

NORMA PROGRAMMATICA SULLA PROMOZIONE DEL CALCIO FEMMINILE

Al fine di promuovere l'attività e favorire lo sviluppo del Calcio Femminile, le società di Serie B dalla stagione sportiva 2019/2020 dovranno partecipare al Campionato Allieve con almeno una squadra di calcio femminile (fermo restando il tesseramento di almeno 40 calciatrici Under 12 e la partecipazione al Campionato Giovanissime con almeno una squadra di calcio femminile).

TITOLO IV): RICORSI

La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro **il 12 luglio 2018**, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, verificato l'assolvimento dei pagamenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l'esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

A tal fine, le società hanno l'onere di comunicare alle suddette Commissioni, entro **il 12 giugno 2018**, il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le suddette Commissioni, la domanda di concessione della Licenza si intende accolta.

Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie B 2018/2019 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della relativa Commissione.

Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, **entro il termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 19:00.**

Il ricorso o i ricorsi devono essere corredati, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di euro 15.000,00. Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento dei ricorsi.

Ferma l'applicazione delle sanzioni previste ai precedenti Titoli I), II) e III) potranno essere integrati, **entro il termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 19:00**, tutti gli adempimenti indicati nei medesimi Titoli, fatta eccezione per il deposito della domanda di ammissione al campionato di Serie B 2018/2019. La documentazione depositata successivamente al **termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 19:00**, fatta eccezione per la certificazione ed il parere di cui al successivo capoverso, non potrà essere presa in considerazione né dalle suddette Commissioni né dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. nell'esame dei ricorsi.

La certificazione e il parere della Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Titolo II) (Criteri Infrastrutturali) dovranno essere depositati presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi entro il termine del **18 luglio 2018, ore 19:00.**

Le Commissioni adite esprimono, entro **il 19 luglio 2018**, parere motivato al Commissario Straordinario della F.I.G.C. sui ricorsi proposti.

La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. in data **20 luglio 2018.**

Avverso la decisione del Commissario Straordinario della F.I.G.C., che neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018/2019, è consentito ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il

CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.